

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 138/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi** 1
- Regolamento (CE) n. 139/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 140/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania 6
- Regolamento (CE) n. 141/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1429/2002 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 142/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che chiude il procedimento di salvaguardia per determinati prodotti di acciaio e dispone il rimborso di determinati dazi** 9
- Regolamento (CE) n. 143/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 18
- Regolamento (CE) n. 144/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 20



★ Regolamento (CE) n. 145/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, recante nona modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio	22
--	----

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/57/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che sospende gli obblighi che incombono alla Comunità ai sensi dell'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America	24
---	----

Commissione

2003/58/CE:

★ Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2003, che modifica la decisione 95/340/CE, in ordine all'inclusione delle Antille olandesi nell'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 323]	26
---	----

2003/59/CE:

★ Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2003, che modifica la decisione 97/252/CE con riguardo all'inclusione di uno stabilimento delle Antille olandesi negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 324]	28
---	----

2003/60/CE:

★ Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2003, recante modifica della decisione 2000/258/CE che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici, per quanto riguarda il riconoscimento di laboratori nei paesi terzi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 325]	30
---	----

2003/61/CE:

★ Decisione della Commissione, del 27 gennaio 2003, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada [notificata con il numero C(2003) 334]	31
--	----

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 138/2003 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 ⁽¹⁾, sono sorti problemi circa i prodotti tessili importati in circostanze particolari, segnatamente come campioni commerciali o spedizioni di valore trascurabile.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3030/93 non contiene disposizioni relative all'esonero dei prodotti tessili importati dall'applicazione delle norme ivi contenute, quali le restrizioni quantitative, il rilascio di licenze e gli altri requisiti amministrativi.
- (3) È opportuno prevedere un'esenzione da queste misure a determinate condizioni per i campioni di prodotti tessili.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1541/98 ⁽²⁾, stabilisce norme generali relative alle attestazioni d'origine per i prodotti tessili e i capi di abbigliamento di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata, elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93. A norma degli articoli 2 e 3 dello stesso regolamento, per essere immessi in libera pratica nella Comunità, i prodotti tessili elencati nei gruppi IA, IB, IIA e IIB dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 devono essere accompagnati da un certificato d'origine, mentre per i prodotti figuranti in altri gruppi dell'allegato I, ossia IIIA, IIIB, IV e V, è sufficiente una dichiarazione di origine.

(5) Alcuni accordi, protocolli o altre intese bilaterali conclusi tra la Comunità e i paesi fornitori sono più restrittivi rispetto a queste disposizioni di carattere generale e, in particolare, richiedono un certificato di origine per i gruppi di prodotti diversi da IA, IB, IIA e IIB dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 oppure richiedono l'uso di moduli specifici per la certificazione dell'origine laddove il regolamento (CE) n. 1541/98 si limita a specificare le condizioni generali che i moduli utilizzati dovrebbero soddisfare.

(6) Ai fini di una semplificazione amministrativa, è auspicabile puntare a un unico sistema normativo per l'attestazione d'origine delle importazioni di prodotti tessili e di capi di abbigliamento provenienti da qualsiasi paese. A tale riguardo, si ritiene opportuno attenersi alle disposizioni generali di cui al regolamento (CE) n. 1541/98.

(7) Oltre che ai requisiti specifici previsti dagli accordi bilaterali con i paesi terzi, quindi, si dovrebbe consentire di dimostrare l'origine dei tessili e dei capi di abbigliamento secondo i requisiti di carattere generale di cui al regolamento (CE) n. 1541/98.

(8) La Repubblica popolare cinese ha aderito all'Organizzazione mondiale per il commercio l'11 dicembre 2001.

(9) Tra i requisiti e le condizioni legati all'adesione di tale paese all'OMC, il paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro, che è parte integrante del protocollo di adesione della Cina all'OMC, prevede una specifica clausola di salvaguardia valida fino al 31 dicembre 2008 concernente le importazioni, dalla Cina verso un paese membro dell'OMC, di prodotti tessili e capi di abbigliamento, disciplinati dall'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA).

(10) Le misure di salvaguardia previste nel regolamento (CEE) n. 3030/93 dovrebbero essere allineate al paragrafo 242 e stabilire che saranno applicabili alla Cina fino al termine del 2008 nel quadro della clausola di salvaguardia specifica.

(11) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93,

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2002 della Commissione (GU L 375 del 31.12.2002, pag. 91).

⁽²⁾ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica:

- alle importazioni nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali di cui all'allegato II,
- alle importazioni di prodotti tessili, elencati nell'allegato X, che, per quanto riguarda la Comunità, non sono stati integrati nel GATT del 1994 ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 6 o 8, dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento (ATA) e originari di paesi terzi, membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In deroga a questa disposizione l'articolo 10 bis si applica ai prodotti tessili elencati nell'allegato I, alle condizioni stabilite dal suddetto articolo.»

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. I requisiti per l'attestazione d'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definiti nell'allegato III e nella legislazione comunitaria pertinente. Tuttavia, in luogo delle attestazioni di origine richieste da accordi bilaterali, protocolli o altre intese che stabiliscono regole più rigorose, possono anche essere accettate attestazioni d'origine presentate in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1541/98.

Le procedure di verifica dell'origine di questi prodotti sono definite nell'allegato IV e nella legislazione comunitaria pertinente.»

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. In deroga al presente regolamento, l'importazione dei prodotti tessili specificati in appresso non è soggetta a restrizioni quantitative, licenze o requisiti inerenti all'attestazione d'origine:

a) campioni di prodotti tessili il cui valore è trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni di merci della specie che essi rappresentano, ai fini della loro importazione nel territorio doganale della Comunità. Le autorità competenti possono esigere che, per fruire della deroga, alcuni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione, perforazione, marcatura visibile ed indelebile o altro procedimento, senza che tale operazione possa avere l'effetto di privarli della qualità di campioni. Per "campioni di prodotti tessili" si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili per fini diversi dalla promozione delle vendite;

b) Campioni rappresentativi di prodotti tessili fabbricati fuori dal territorio doganale della Comunità e destinati a un'esposizione o ad una manifestazione consimile, sempre che essi:

- siano identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario,
- non possano prestarsi alla commercializzazione, o
- il loro valore globale e la loro quantità, siano in rapporto con la natura delle manifestazioni, col numero di visitatori e con l'importanza della partecipazione dell'espositore.»

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Misure di salvaguardia speciali per la Cina

1. Se le importazioni nella Comunità di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari della Cina disciplinati dall'ATA rischiano, a causa di distorsioni del mercato, di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi di questi prodotti, tali importazioni possono essere subordinate, fino al 31 dicembre 2008, a specifiche misure di salvaguardia alle seguenti condizioni:

a) su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione avvia consultazioni con la Cina al fine di risolvere o prevenire tali distorsioni del mercato. Nella richiesta di consultazioni viene fornita alla Cina una dichiarazione dettagliata sui motivi e le giustificazioni della suddetta richiesta, corredata di dati aggiornati comprovanti l'esistenza o il rischio di distorsioni del mercato e il ruolo che svolgono in tale contesto i prodotti di origine cinese. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e il periodo di consultazione dura 90 giorni dalla stessa data, salvo diverso accordo tra le parti.

Una volta ricevuta la richiesta di consultazioni, la Cina provvede, nel suddetto periodo, a mantenere le spedizioni di tessili o prodotti tessili appartenenti alla(e) categoria(e) oggetto di consultazioni ad un livello non superiore del 7,5 % (6 % per le categorie di prodotti di lana) rispetto alle importazioni effettuate nei primi 12 mesi dell'ultimo periodo di 14 mesi precedenti il mese in cui è effettuata la richiesta di consultazioni.

b) Se nel periodo di consultazione di 90 giorni le parti non raggiungono una soluzione soddisfacente, la Commissione ha il diritto di istituire un limite quantitativo per la categoria o le categorie oggetto di consultazioni. Il limite quantitativo è fissato sulla base del livello al quale la Cina ha sospeso le spedizioni alla data di ricezione della richiesta di consultazioni da parte della Comunità. I limiti quantitativi sono in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata richiesta la consultazione o, se mancano tre o un numero inferiore di mesi alla fine dell'anno, per un periodo di 12 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Le consultazioni con la Cina proseguono nel periodo di applicazione dei limiti quantitativi stabiliti a norma della presente disposizione.

c) Salvo diverso accordo tra la Comunità e la Cina, nessuna misura adottata ai sensi del presente paragrafo resta in vigore per più di un anno se non viene nuovamente richiesta. È opportuno evitare di applicare simultaneamente misure allo stesso prodotto a norma del presente comma e della sezione 16 del protocollo di adesione della Cina all'OMC. Le misure adottate ai sensi della lettera b) saranno oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. I limiti quantitativi fissati a norma del presente articolo non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità,

a condizione che siano stati spediti dal paese fornitore di cui sono originari per essere esportati verso la Comunità prima della notifica della richiesta di consultazioni.

3. Le misure di cui al presente articolo, compreso l'avvio di consultazioni previsto al paragrafo 1, lettera a), sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS

REGOLAMENTO (CE) N. 139/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 27 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	102,8
	204	59,5
	212	111,3
	999	91,2
0707 00 05	052	123,0
	628	151,4
	999	137,2
0709 10 00	220	43,3
	999	43,3
0709 90 70	052	135,0
	204	172,2
	999	153,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,9
	204	56,1
	212	43,5
	220	50,8
	624	80,1
	999	55,3
0805 20 10	204	76,9
	999	76,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	53,5
	204	57,0
	220	82,6
	464	138,3
	600	78,5
	624	79,9
	999	81,6
0805 50 10	052	71,0
	220	94,9
	600	61,7
	999	75,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	131,9
	060	43,3
	400	94,9
	404	105,6
	720	111,4
	999	97,4
0808 20 50	388	121,1
	400	105,5
	720	79,3
	999	102,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 140/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2003**

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/2002⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Romania. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

(2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se nel corso del periodo contingente, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo e terzo periodo indicato al precedente considerando sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo. Tenuto conto dei quantitativi rimanenti del terzo periodo nonché delle nuove concessioni previste dalla decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo⁽³⁾, è opportuno stabilire per il quarto periodo, che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003, i quantitativi disponibili per i sei paesi interessati,

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

- a) 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 originari dell'Ungheria e della Repubblica ceca;
- b) 100 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originari della Romania;
- c) 6,55569 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 originari della Polonia.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2003, ammontano a:

- a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:
 - 9 610 t di carni originarie dell'Ungheria,
 - 3 370 t di carni originarie della Repubblica ceca,
 - 3 500 t di carni originarie della Slovacchia,
 - 250 t di carni originarie della Bulgaria,
 - 3 360 t di carni originarie della Romania;
- b) 1 000 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 e 0210 99 90 originarie dell'Ungheria;
- c) 4 800 t di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 originarie della Polonia o 2 242,99 t di prodotti trasformati del codice NC 1602 50 originari della Polonia;
- d) 250 t di prodotti del settore delle carni bovine del codice NC 1602 50 originarie della Romania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 247 del 14.9.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

REGOLAMENTO (CE) N. 141/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2003

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1429/2002 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1429/2002 della Commissione, del 2 agosto 2002, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1361/2002 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1633/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1429/2002 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2003. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del

settore delle carni bovine originarie della Lituania. Non sono state chieste domande di certificati d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originarie dell'Estonia e della Lettonia.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2003 per la Lituania nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1429/2002 sono soddisfatte integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 206 del 3.8.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 247 del 14.9.2002, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 142/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 gennaio 2003****che chiude il procedimento di salvaguardia per determinati prodotti di acciaio e dispone il rimborso di determinati dazi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e del regolamento (CE) n. 519/94,

considerando quanto segue:

PROCEDURA

- (1) Il 6 marzo 2002, alcuni Stati membri («Stati membri interessati») hanno informato la Commissione che l'andamento delle importazioni rendeva necessario il ricorso a misure di salvaguardia, hanno fornito informazioni contenenti gli elementi di prova disponibili a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94 e hanno chiesto alla Commissione di istituire misure provvisorie di salvaguardia e di aprire un'inchiesta di salvaguardia.
- (2) Secondo gli Stati membri interessati, le importazioni di determinati prodotti di acciaio hanno registrato di recente aumenti di considerevole entità. Inoltre, le misure di difesa commerciale statunitensi comportano una chiusura del mercato nazionale che, oltre a privare sostanzialmente i produttori comunitari di uno sbocco importante per le loro esportazioni, crea le condizioni per una massiccia deviazione del commercio dell'acciaio dagli Stati Uniti verso la Comunità europea («Comunità»). L'acciaio destinato agli Stati Uniti sarà ridestinato alla Comunità. In tal caso, il livello già elevato delle importazioni a basso prezzo potrebbe registrare un vertiginoso aumento, perturbando ulteriormente il mercato comunitario dell'acciaio già colpito in precedenza da un incremento delle importazioni con un rischio di grave pregiudizio per i produttori comunitari.
- (3) Gli Stati membri interessati hanno fatto presente che i produttori comunitari avevano fornito le informazioni necessarie e hanno chiesto alla Commissione di adottare urgentemente misure di salvaguardia comunitarie, dichiarando che un eventuale ritardo causerebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare.
- (4) La Commissione ha informato tutti gli Stati membri della situazione e ha chiesto il parere del comitato consultivo in merito alle modalità e alle condizioni d'importazione, all'andamento delle importazioni e alla minaccia di grave pregiudizio per ciascuno dei settori interessati, nonché ai vari aspetti della situazione economica e commerciale per quanto concerne i prodotti comunitari in questione.

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

- (5) Il 28 marzo 2002, la Commissione ha avviato un'inchiesta relativa al grave pregiudizio o alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari di prodotti simili ad alcuni prodotti di acciaio importati o in diretta concorrenza con essi. I 21 prodotti di acciaio oggetto dell'inchiesta sono: 1) prodotti laminati a caldo arrotolati non legati, 2) lamiere e fogli laminati a caldo non legati, 3) nastri laminati a caldo non legati, 4) prodotti piatti laminati a caldo legati, 5) fogli laminati a freddo, 6) lamiere dette «magnetiche» (escluso il tipo GOES), 7) fogli rivestiti di metallo, 8) lamiere a rivestimento organico, 9) prodotti stagnati, 10) lamiere quarto, 11) lamiere a caldo, 12) laminati commerciali non legati e profilati leggeri, 13) laminati commerciali legati e profilati leggeri, 14) tondi per cemento armato, 15) barre e profilati di acciaio inossidabile, 16) vergella di acciaio inossidabile, 17) cavi in acciaio inossidabile, 18) accessori per tubi (< 609,6 mm), 19) flange (non in acciaio inossidabile), 20) tubi gas e 21) profilati cavi.
- (6) Lo stesso giorno, in base alle informazioni raccolte e verificate prima dell'inizio dell'inchiesta, sono state istituite misure provvisorie su 15 prodotti di acciaio oggetto dell'inchiesta, vale a dire i prodotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 di cui al considerando 5.
- (7) La Commissione ha svolto un'inchiesta completa per ciascuno dei 21 prodotti, avvisando ufficialmente i produttori esportatori, gli importatori e le loro associazioni rappresentative notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti suddette nonché a quelle che si sono manifestate entro i termini fissati nell'avviso di apertura. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 519/94 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3285/94, la Commissione ha dato inoltre alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (8) Alcuni produttori esportatori, produttori comunitari, importatori e utilizzatori, le loro rispettive associazioni e i governi dei paesi terzi hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che hanno fatto domanda entro il termine fissato, dichiarando che l'esito del procedimento poteva avere ripercussioni su di esse e che avevano motivi particolari per chiedere di essere sentite, hanno ottenuto un'audizione. Nell'elaborare le conclusioni definitive si è tenuto conto delle osservazioni scritte e orali delle parti. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione definitiva. Si sono svolte visite di verifica presso 30 produttori comunitari, 12 produttori esportatori e 2 importatori.
- (9) I risultati delle inchieste riguardo ai prodotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 18 e 19 sono esposti nel regolamento (CE) n. 1694/2002 della Commissione⁽¹⁾ che ha istituito misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di tali prodotti, mentre i risultati riguardo ai prodotti n. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20 e 21 sono esposti nel regolamento (CE) n. 1695/2002 della Commissione⁽²⁾ che ha chiuso i procedimenti di salvaguardia per tali prodotti, istituito un sistema di sorveglianza per determinati prodotti di acciaio e disposto il rimborso di determinati dazi.
- (10) Nel settembre 2002, la Commissione ha ricevuto nuove informazioni riguardo ai prodotti n. 9, 10 e 14, secondo le quali l'andamento delle importazioni nel 2002 registrava un incremento di gran lunga superiore rispetto al 2001 e i produttori comunitari registravano nel 2002 perdite finanziarie e vendite ridotte. Pertanto, la Commissione ha ritenuto opportuno continuare le inchieste per i prodotti in questione. A tal fine, con avviso pubblicato l'11 dicembre 2002⁽³⁾ essa ha comunicato che, nelle circostanze eccezionali ivi descritte, i termini per la conclusione delle inchieste di salvaguardia relative ai prodotti in questione erano prorogati dal 27 dicembre 2002 al 27 febbraio 2003. La Commissione ha raccolto e verificato le informazioni che riteneva necessarie da parte dei produttori comunitari e degli esportatori verso la Comunità e ha effettuato visite di verifica presso 14 produttori comunitari. Queste inchieste sono ora compiute e i risultati relativi ai prodotti n. 9, 10 e 14 sono esposti qui di seguito.

⁽¹⁾ GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261 del 28.9.2002, pag. 124.

⁽³⁾ GU C 308 dell'11.12.2002, pag. 37.

RISULTATI DELL'INCHIESTA

Prodotto 9: Prodotti stagnati*Prodotto in esame*

- (11) I prodotti in esame sono alcuni tipi di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati:
- arrotolati, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, oppure
 - stagnati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche, o di alcune altre sostanze.
- (12) I prodotti in esame (in appresso denominati «prodotti stagnati») sono attualmente classificabili ai seguenti codici NC: 7209 18 99, 7210 11 10, 7210 11 90, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 12 90, 7210 50 10, 7210 50 90, 7210 70 31, 7210 90 33, 7211 23 51, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 10 93, 7212 10 99, 7212 40 10, 7212 40 95.
- (13) I prodotti stagnati si ottengono mediante laminazione a freddo di lamiere di ferro o di acciai non legati e, secondo i casi, pittura, verniciatura o rivestimento con stagno o altri materiali. Essi sono generalmente usati nella fabbricazione di lattine e altri tipi di imballaggi.

Incremento delle importazioni

- (14) La Commissione ha analizzato le importazioni del prodotto in esame per il periodo 1997-2001, sia in termini assoluti che rispetto alla produzione destinata alla vendita e alla produzione comunitaria totale, compreso l'uso vincolato (in appresso: «produzione totale»). La Commissione ha inoltre analizzato l'andamento delle importazioni nel 2002, in termini sia assoluti che relativi. La tabella seguente illustra l'andamento delle importazioni per ciascuno degli anni del periodo 1997-2001. Per il 2002, sono riportate le importazioni effettive fino al mese di giugno con una stima per l'intero anno.

Prodotto 9**Prodotti stagnati***Consumo*

	1997	1998	1999	2000	2001	2002 stima	2002 gennaio- giugno
Volume (in t)	3 947 987	4 147 807	3 932 959	4 249 024	3 889 003	4 006 821	2 109 939

Dati relativi alle importazioni

Importazioni totali	1997	1998	1999	2000	2001	2002 stima	2002 gennaio- giugno
Volume (in t)	338 999	479 313	616 680	536 302	524 836	547 780	299 709
Tasso di aumento (in %)		41,4	28,7	- 13,0	- 2,1	4,4	
Quota di mercato (in %)	8,6	11,6	15,7	12,6	13,5	13,7	14,2
Rapporto importazioni/produzione totale (in %)	7,5	10,1	14,4	11,4	12,1	12,4	12,9
Rapporto importazioni/produzione venduta (in %)	7,5	10,3	14,5	11,5	12,2	12,6	13,2
Prezzi unitari (in euro/t)	n/d	583	539	676	596	550	557

	1998/1997	1999/1998	2000/1999	2001/2000	2002/2001
Volume espresso in medie mobili (in t)	409 156	547 997	576 491	530 569	536 308

- (15) Le importazioni del prodotto in esame sono aumentate dell'80 % in termini assoluti tra il 1997 e il 1999, sono poi diminuite del 15 % tra il 1999 e il 2001 e nel 2002 hanno registrato un aumento del 4 %. Rispetto alla produzione totale e alla produzione destinata alla vendita, le importazioni sono aumentate dal 7,5 % circa nel 1997 al 14,5 % circa nel 1999. Nel 2000 sono scese all'11,5 circa per poi aumentare nuovamente nel 2001. Nel 2002 le importazioni sono aumentate sia rispetto alla produzione totale che alla produzione destinata alla vendita, ma sono rimaste al di sotto del livello del 1999.

Conclusioni

- (16) Tenuto conto del calo delle importazioni, in termini sia assoluti che relativi, tra il 1999 e il 2001, e nonostante l'incremento registrato nel 2002, non si può stabilire che vi sia stato di recente un aumento repentino e considerevole delle importazioni. La Commissione conclude pertanto che non sussistono le condizioni essenziali per l'adozione di misure di salvaguardia definitive.

Prodotto 10: Lamiere quarto

Prodotto in esame

- (17) I prodotti in esame sono:

alcuni tipi di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, non placcati né rivestiti, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:

- diversi da quelli che presentano motivi in rilievo di larghezza di 600 mm o più e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7208 51 30 (codice TARIC 7208 51 30 10), ex 7208 51 50 (codice TARIC 7208 51 50 10), ex 7208 51 91 (codice TARIC 7208 51 91 10), ex 7208 51 99 (codice TARIC 7208 51 99 10), o di larghezza di 2 050 mm o più e di spessore di 4,75 mm o più ma non superiore a 10 mm, attualmente classificabili al codice NC ex 7208 52 91 (codice TARIC 7208 52 91 10), o
- di larghezza di 600 mm o più, diversi da quelli semplicemente laminati a caldo, attualmente classificabili ai codici NC 7208 90 10 e 7208 90 90,

alcuni tipi di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti, diversi da quelli stagnati, piombati (compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno), zincati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, rivestiti di alluminio, o dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche; diversi da quelli argentati, dorati, platinati o smaltati; semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, placcati (CECA), attualmente classificabili al codice NC 7210 90 31, e

alcuni tipi di prodotti laminati piatti di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili), di larghezza di 600 mm o più, diversi dagli acciai al silicio detti «magnetici» o dagli acciai rapidi,

- semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, diversi da quelli di spessore inferiore a 4,75 mm (CECA), attualmente classificabili ai codici NC 7225 40 20 e 7225 40 50, e
- diversi da quelli semplicemente laminati a caldo o laminati a freddo; diversi da quelli zincati, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) attualmente classificabili al codice NC 7225 99 10.

- (18) Il prodotto in esame è fabbricato mediante laminazione di lamiere di acciaio sui quattro lati. È utilizzato in molte applicazioni, in particolare per cantieristica, ingegneria e fabbricazione di tubi.

Incremento delle importazioni

- (19) La Commissione ha analizzato le importazioni del prodotto in esame per il periodo 1997-2001, sia in termini assoluti che rispetto alla produzione destinata alla vendita e alla produzione comunitaria totale, compreso l'uso vincolato (in appresso: «produzione totale»). La Commissione ha inoltre analizzato l'andamento delle importazioni nel 2002, in termini sia assoluti che relativi. La tabella seguente illustra l'andamento delle importazioni per ciascuno degli anni del periodo 1997-2001. Per il 2002, sono riportate le importazioni effettive fino al mese di giugno con una stima per l'intero anno.

Prodotto 10**Lamiere quarto***Consumo*

	1997	1998	1999	2000	2001	2002 (stima)	2002 (gennaio- giugno)
Volume (in t)	9 198 227	10 069 103	8 207 564	8 699 946	9 045 288	8 411 598	4 552 723

Dati relativi alle importazioni

Importazioni totali	1997	1998	1999	2000	2001	2002 (stima)	2002 (gennaio- giugno)
Volume (in t)	1 811 787	2 285 468	1 423 355	1 173 890	1 715 357	1 453 445	775 131
Tasso di aumento (in %)		26,1	- 37,7	- 17,5	46,1	- 15,3	- 17,3
Quota di mercato (in %)	19,7	22,7	17,3	13,5	19,0	17,3	17,0
Rapporto importazioni/produzione totale (in %)	16,6	20,4	14,7	11,5	17,0	15,3	16,4
Rapporto importazioni/produzione venduta (in %)	19,7	24,3	17,9	13,3	19,7	18,1	19,3
Prezzi unitari (in euro/t)	269	330	268	320	323	332	330

	1998/1997	1999/1998	2000/1999	2001/2000	2002/2001
Volume espresso in medie mobili (in t)	2 048 628	1 854 412	1 298 623	1 444 624	1 584 401

- (20) Le importazioni del prodotto in esame sono aumentate in termini assoluti da 1,8 milioni di t nel 1997 a 2,3 milioni di t nel 1998, ma sono scese a 1,2 milioni di t nel 2000, prima di aumentare nuovamente a 1,7 milioni di t nel 2001. Benché tra il 2000 e il 2001 le importazioni siano notevolmente aumentate, occorre considerare che esse sono rimaste al di sotto dei livelli del 1997 e del 1998. Per il 2002 si considera un calo delle importazioni stimato a 1,5 milioni di t.
- (21) Le stesse tendenze generali si possono osservare in relazione all'andamento sia del rapporto tra importazioni e produzione totale che del rapporto tra importazioni e produzione destinata alla vendita.

Conclusioni

- (22) Tenuto conto dell'andamento delle importazioni (e, in particolare del fatto che i livelli d'importazione recenti rimangono al di sotto dei livelli del 1997 e del 1998), non si può stabilire che vi sia stato di recente un aumento repentino e considerevole delle importazioni. La Commissione conclude pertanto che non sussistono le condizioni essenziali per l'adozione di misure di salvaguardia definitive.

Prodotto 14: Tondi per cemento armato*Prodotto in esame*

- (23) I prodotti in esame sono le barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione e hanno dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione. Detti prodotti sono attualmente classificabili ai codici NC 7214 20 00 e 7214 99 10.

- (24) I prodotti in esame si fabbricano usando billette (prodotti semilavorati) che vengono laminate a caldo nel diametro richiesto. Sono principalmente utilizzati come rinforzo dall'industria edilizia.

Incremento delle importazioni

- (25) La Commissione ha analizzato le importazioni del prodotto in esame per il periodo 1997-2001, sia in termini assoluti che rispetto alla produzione destinata alla vendita e alla produzione comunitaria totale, compreso l'uso vincolato (in appresso: «produzione totale»). La Commissione ha inoltre analizzato l'andamento delle importazioni nel 2002, in termini sia assoluti che relativi. La tabella seguente illustra l'andamento delle importazioni per ciascuno degli anni del periodo 1997-2001. Per il 2002, sono riportate le importazioni effettive fino al mese di giugno con una stima per l'intero anno.

Prodotto 14

Tondi per cemento armato

Consumo

	1997	1998	1999	2000	2001	2002 (stima)	2002 (gennaio- giugno)
Volume (in t)	11 343 116	11 879 644	13 101 025	12 866 281	13 227 634	13 680 979	7 134 912

Dati relativi alle importazioni

Importazioni totali	1997	1998	1999	2000	2001	2002 (stima)	2002 (gennaio- giugno)
Volume (in t)	476 486	676 765	1 456 082	1 216 116	1 499 580	1 673 218	816 274
Tasso di aumento (in %)		42,0	115,2	- 16,5	23,3	11,6	
Quota di mercato (in %)	4,2	5,7	11,1	9,5	11,3	12,2	11,4
Rapporto importazioni/produzione totale (in %)	4,1	5,8	11,9	10,0	11,9	13,3	12,8
Rapporto importazioni/produzione vendita (in %)	4,1	5,8	11,9	10,0	11,9	13,3	12,8
Prezzi unitari (in euro/t)	223	224	213	247	249	248	240

	1998/1997	1999/1998	2000/1999	2001/2000	2002/2001
Volume espresso in medie mobili (in t)	576 626	1 066 424	1 336 099	1 357 848	1 586 399

- (26) Le importazioni del prodotto in esame sono aumentate in termini assoluti da 0,5 milioni di t nel 1997 a 1,5 milioni di t nel 1999, sono scese a 1,2 milioni di t nel 2000, prima di aumentare nuovamente a 1,5 milioni di t nel 2001. In questo periodo il rapporto tra importazioni e produzione totale e tra importazioni e produzione destinata alla vendita è aumentato nello stesso modo. Nel 2002 le importazioni sono aumentate a 1,7 milioni di t.

Grave pregiudizio

- (27) La Commissione ha esaminato se i produttori comunitari abbiano subito un grave pregiudizio a causa dell'aumento delle importazioni. Considerando il periodo 1997-2001 nel suo insieme e l'andamento del 2002, si è osservato quanto segue:

— la capacità è leggermente diminuita nel periodo 1997-2001, passando da 18,8 milioni di t nel 1997 a 18,2 milioni di t nel 2001, e si è mantenuta a 18,2 milioni di t nel 2002,

- la produzione è aumentata dell'8 % nel periodo 1997-2001, raggiungendo 12,6 milioni di t, ed è rimasta stabile (12,5 milioni di t) nel 2002,
- le vendite nella Comunità sono aumentate del 9 % nel periodo 1997-2001, raggiungendo 12,7 milioni di t nel 2001, e sono rimaste stabili (12,8 milioni di t) nel 2002,
- il prezzo unitario delle vendite comunitarie, dopo una lieve diminuzione nel 1997 e nel 1998, ha registrato un aumento costante raggiungendo 253 EUR/t nel 2002, con un incremento complessivo del 5 % rispetto al 1997; nel 2002, i prezzi sono aumentati del 2 %, a 258 EUR/t,
- i prezzi medi all'importazione non risultano sottoquotati rispetto al prezzo medio del prodotto comunitario né nel 2001 (- 3,4 %) né nel 2002 (- 0,6 %),
- l'utile netto sulle vendite comunitarie (%) è aumentato nel periodo 1997-2001, passando dallo 0,5 % al 3,5 %, ed è ulteriormente migliorato nel 2002, passando al 4,6 %,
- la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 96 % all'89 % tra il 1997 e il 2001, e all'88 % nel 2002.

Conclusioni

- (28) Nonostante una diminuzione della quota di mercato nel periodo 1997-2001, considerato complessivamente, gli indicatori economici della situazione dei produttori comunitari non rivelano un considerevole deterioramento generale della loro posizione. In effetti, la redditività e la maggior parte degli altri indicatori hanno registrato nel periodo più recente un andamento positivo. Nel 2002, i produttori comunitari hanno nuovamente subito una diminuzione della quota di mercato, ma la redditività e la maggior parte degli altri indicatori hanno registrato un miglioramento, così che la loro situazione complessiva rimane tendenzialmente positiva.
- (29) Pur potendosi ragionevolmente sostenere che le importazioni hanno registrato un aumento repentino e considerevole, la Commissione, in assenza di un considerevole deterioramento generale della situazione dei produttori comunitari e visto l'andamento positivo della maggior parte degli indicatori di pregiudizio nel 2001, tendenza confermata nel 2002, conclude che non sussistono le condizioni essenziali per l'adozione di misure di salvaguardia definitive.

CONSIDERAZIONI FINALI

- (30) Per i motivi sopra esposti, la Commissione ritiene che non sussistano le condizioni per l'istituzione di misure di salvaguardia definitive per i prodotti n. 9, 10 e 14.
- (31) I procedimenti di salvaguardia devono quindi essere chiusi per i suddetti prodotti. Gli eventuali dazi supplementari pagati per tali prodotti in conformità delle misure provvisorie devono essere rimborsati.
- (32) Il presente regolamento non pregiudica il sistema di sorveglianza a posteriori istituito dal regolamento (CE) n. 1695/2002 della Commissione, che riguarda anche i prodotti n. 9, 10 e 14,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il procedimento di salvaguardia è chiuso per i prodotti n. 9, 10 e 14, la cui descrizione particolareggiata figura nell'allegato 1.

Articolo 2

Tutti gli importi pagati in relazione a dazi supplementari a norma delle misure di salvaguardia provvisorie istituite dal regolamento (CE) n. 560/2002 della Commissione ⁽¹⁾ per i prodotti n. 9, 10 e 14, la cui descrizione particolareggiata figura nell'allegato 1, devono essere rimborsati prima possibile.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2003.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 85 del 28.3.2002, pag. 1.

ALLEGATO

N. del prodotto	Prodotto	Codici NC
9	Prodotti stagnati	7209 18 99, 7210 11 10, 7210 11 90, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 12 90, 7210 50 10, 7210 50 90, 7210 70 31, 7210 90 33, 7211 23 51, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 10 93, 7212 10 99, 7212 40 10, 7212 40 95
10	Lamiere quarto	7208 51 30, 7208 51 50, 7208 51 91, 7208 51 99, 7208 52 91, 7208 90 10, 7208 90 90, 7210 90 31, 7225 40 20, 7225 40 50 e 7225 99 10
14	Tondi per cemento armato	7214 20 00 e 7214 99 10

REGOLAMENTO (CE) N. 143/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2003
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1153/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2003 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 2 del 7.1.2003, pag. 17.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 gennaio 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	19,90	6,35
1701 11 90 ⁽¹⁾	19,90	12,02
1701 12 10 ⁽¹⁾	19,90	6,16
1701 12 90 ⁽¹⁾	19,90	11,50
1701 91 00 ⁽²⁾	23,04	14,28
1701 99 10 ⁽²⁾	23,04	9,19
1701 99 90 ⁽²⁾	23,04	9,19
1702 90 99 ⁽³⁾	0,23	0,41

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1)

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 144/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2003
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 75/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 75/2003 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 75/2003 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
⁽³⁾ GU L 12 del 17.1.2003, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 gennaio 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,80 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	38,56 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,80 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	38,56 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4435
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	44,35
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	42,77
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	42,77
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4435

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 145/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2003

recante nona modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 22 gennaio 2003, il comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si dovrebbe applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.
- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2003.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 319 del 23.11.2002, pag. 22.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:

le persone fisiche seguenti vengono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

- 1) Nabil Abdul Sayadi (alias Abu Zeinab);
 - 2) Patricia Vinck (alias Souraya P. Vinck).
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2003

che sospende gli obblighi che incombono alla Comunità ai sensi dell'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America

(2003/57/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 16 dell'accordo sul reciproco riconoscimento concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾, in seguito denominato «l'accordo», una parte può sospendere gli obblighi che le incombono ai sensi di un allegato settoriale.
- (2) Gli Stati Uniti d'America sono venuti meno agli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo, in particolare per quanto riguarda le procedure cui conformarsi per il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità designati dalla Comunità.
- (3) Ciò ha comportato, per gli organismi di valutazione della conformità designati o in corso di designazione da parte delle autorità designatrici degli Stati membri, l'impossibilità di essere valutati, controllati e riconosciuti come previsto dall'accordo.
- (4) Di conseguenza, la Comunità ha registrato una riduzione dell'accesso al mercato per quanto riguarda la valutazione di conformità per i prodotti contemplati dall'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica.
- (5) Si è ritenuto inoltre che gli Stati Uniti non abbiano garantito che la loro autorità giuridica e regolamentare rimanesse in grado di dare attuazione alle disposizioni dell'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica, in particolare per quanto riguarda il fatto che l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) deve affidare

alle autorità designatrici degli Stati membri lo svolgimento dei controlli e delle verifiche in loco presso gli organismi di valutazione della conformità situati nei rispettivi territori.

- (6) La Comunità e gli Stati Uniti, a norma dell'articolo 2, terza frase dell'accordo, hanno tenuto numerose consultazioni senza pervenire a una soluzione soddisfacente.
- (7) La Commissione proseguirà le consultazioni con gli Stati Uniti a norma dell'accordo, onde garantire che venga data attuazione all'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica ai sensi delle disposizioni ivi contenute,

DECIDE:

Articolo 1

Gli obblighi che incombono alla Comunità ai sensi dell'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sono sospesi nella loro totalità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a inviare, a nome della Comunità, la nota in allegato agli Stati Uniti d'America.

Articolo 3

Entro tre anni dalla data di trasmissione agli Stati Uniti della nota di cui all'articolo 2, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento delle consultazioni con gli Stati Uniti e, se opportuno, una proposta di decisione del Consiglio che abroghi la presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 31 del 4.2.1999, pag. 1.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS

ALLEGATO

Il Consiglio dell'Unione europea porge i suoi omaggi alla Missione degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea e si prega di informarla che la Comunità europea ha deciso, a norma dell'articolo 16 dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, di sospendere nella loro totalità gli obblighi che le incombono ai sensi dell'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica del medesimo accordo.

Il motivo per cui è stata decisa la sospensione degli obblighi della Comunità è l'inosservanza da parte degli Stati Uniti d'America dei loro stessi obblighi ai sensi dell'accordo, in particolare per quanto riguarda le procedure cui conformarsi per il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità designati dalla Comunità. Ciò ha comportato, per gli organismi di valutazione della conformità designati o in corso di designazione da parte delle autorità designatrici degli Stati membri, l'impossibilità di essere valutati, controllati e riconosciuti come previsto dall'accordo.

Di conseguenza, la Comunità ha registrato una riduzione dell'accesso al mercato per quanto riguarda la valutazione di conformità per i prodotti contemplati dall'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica.

Si è ritenuto inoltre che gli Stati Uniti non abbiano garantito che la loro autorità giuridica e regolamentare rimanesse in grado di dare attuazione alle disposizioni dell'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica, in particolare per quanto riguarda il fatto che l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) deve affidare alle autorità designatrici degli Stati membri lo svolgimento dei controlli e delle verifiche in loco presso gli organismi di valutazione della conformità situati nei rispettivi territori.

La Comunità e gli Stati Uniti, a norma dell'articolo 2, terza frase dell'accordo, hanno tenuto numerose consultazioni senza pervenire a una soluzione soddisfacente.

La sospensione dei summenzionati obblighi della Comunità ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione della presente nota nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il Consiglio dell'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare alla Missione degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea i sensi della sua più profonda stima.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2003

che modifica la decisione 95/340/CE, in ordine all'inclusione delle Antille olandesi nell'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte

[notificata con il numero C(2003) 323]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/58/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 95/340/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/743/CE ⁽⁴⁾, stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte.
- (2) Le Antille olandesi hanno chiesto l'autorizzazione di esportare latte e prodotti a base di latte nella Comunità.
- (3) Le informazioni e le garanzie fornite sono state valutate positivamente, dato che il latte crudo, il latte trattato termicamente ed i prodotti a base di latte, adoperati da stabilimenti autorizzati nelle Antille olandesi per l'elaborazione dei prodotti lattiero-caseari finali, provengono unicamente da stabilimenti situati in paesi terzi e autorizzati ad esportare latte e prodotti lattiero-caseari nella Comunità o negli Stati membri e saranno accompagnati dal certificato sanitario previsto dalla decisione 95/343/CE della Commissione, del 27 luglio 1995, relativa ai modelli di certificato sanitario per le importazioni in provenienza da paesi terzi, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, di prodotti a base di latte e di latte crudo destinato all'ammissione presso un centro

di raccolta o di standardizzazione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasformazione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/115/CE ⁽⁶⁾.

- (4) Occorre quindi modificare la decisione 95/340/CE di conseguenza.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 95/340/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 31 gennaio 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 200 del 24.8.1995, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 278 del 23.10.2001, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 200 del 24.8.1995, pag. 52.

⁽⁶⁾ GU L 42 del 13.2.1997, pag. 16.

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 95/340/CE è inserito il seguente testo, secondo l'ordine alfabetico del codice ISO:

«Codice ISO del paese terzo	Paese terzo	Parte A (Articolo 1: latte crudo/prodotti a base di latte crudo)	Parte B (Articolo 2: trattamento — sola pastorizzazione)	Parte C (Articolo 3: trattamento — più della sola pastorizzazione)
AN	Antille olandesi	0	0	+»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2003

che modifica la decisione 97/252/CE con riguardo all'inclusione di uno stabilimento delle Antille olandesi negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2003) 324]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/59/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elenchi provvisori degli stabilimenti dei paesi terzi che producono latte e prodotti a base di latte destinati al consumo umano sono stati fissati dalla decisione 97/252/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/527/CE ⁽⁴⁾.
- (2) Le Antille olandesi hanno trasmesso un elenco che comprende uno stabilimento che produce latte e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, la cui conformità alle norme comunitarie è certificata dalle autorità competenti.
- (3) Non essendo state ancora effettuate le ispezioni in loco, le importazioni da tali stabilimenti non possono beneficiare del regime dei controlli fisici ridotti previsto all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 95/408/CE.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/252/CE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/252/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 31 gennaio 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 86.

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 97/252/CE è inserito il seguente testo, rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO:

«País: **Antillas Neerlandesas**/Land: **Nederlandske Antiller**/Land: **Niederländische Antillen**/Χώρα: **Ολλανδικές Αντιλλες**/Country: **Netherlands Antilles**/Pays: **Antilles néerlandaises**/Paese: **Antille olandesi**/Land: **Nederlandse Antillen**/País: **Antilhas Neerlandesas**/Maa: **Alankomaiden Antillit**/Land: **Nederländska Antillerna**

NACUR-BO1	Dutch Antillean Dairy Industry NV	Curaçao»			
-----------	-----------------------------------	----------	--	--	--

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2003****recante modifica della decisione 2000/258/CE che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici, per quanto riguarda il riconoscimento di laboratori nei paesi terzi***[notificata con il numero C(2003) 325]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/60/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'Afssa Nancy è il laboratorio di riferimento per i test sierologici dopo la vaccinazione antirabbica ed è incaricato di organizzare le prove di attitudine tra laboratori ai fini del riconoscimento dei laboratori che intendono eseguire i test suddetti.
- (2) L'Afssa Nancy ha proposto alla Commissione di riconoscere i laboratori dei paesi terzi che hanno superato la prova di attitudine.
- (3) Occorre pertanto istituire una procedura per la comunicazione del riconoscimento dei laboratori nei paesi terzi.
- (4) La decisione 2000/258/CE deve essere modificata conseguentemente.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II della decisione 2000/258/CE, il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— collaborare con i laboratori incaricati di svolgere tali analisi nei paesi terzi e comunicare alla Commissione l'elenco di questi laboratori che hanno superato la prova di attitudine tra laboratori. Gli elenchi sono pubblicati nel sito seguente:

<http://forum.europa.eu.int/Public/irc/sanco/vets/information>».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2003

che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada

[notificata con il numero C(2003) 334]

(I testi in lingua spagnola, greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(2003/61/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/89/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

viste le richieste presentate dall'Italia e dal Portogallo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2000/29/CE, i tuberi-seme di patata originari del continente americano non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità. Tuttavia, secondo la medesima direttiva si possono prevedere deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi.
- (2) Una serie di decisioni adottate dal 1981, la più recente delle quali è la decisione 1999/751/CE della Commissione⁽³⁾, ha autorizzato deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada, per periodi di tempo limitati e subordinatamente a condizioni specifiche. Le circostanze che hanno motivato tali deroghe sussistono tuttora.
- (3) Il Canada è ora completamente esente dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, ma non ancora dal *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (*Clavibacter michiganensis*).
- (4) Dalle informazioni fornite dal Canada risulta che tale paese ha proseguito l'attuazione del programma di eradicazione del *Clavibacter michiganensis* nelle province New Brunswick e Prince Edward Island e si può ragionevolmente ritenere che tale programma sia efficace in talune zone delle suddette province. Ciò consente di escludere il rischio di diffusione del *Clavibacter michiganensis*, sempreché siano rispettate talune condizioni tecniche.

- (5) Il rischio di insediamento e di diffusione del *Clavibacter michiganensis* è più elevato nelle regioni freddo-umide rispetto a quelle a clima caldo-secco. Pertanto l'autorizzazione a derogare a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE non deve essere concessa a Stati membri particolarmente esposti a tali rischi e va riservata a Grecia, Italia, Portogallo e Spagna.
- (6) Tale autorizzazione si applica per le prossime tre campagne di commercializzazione di tuberi-seme di patata, fermo restando quanto disposto dalla direttiva 2002/56/CE del Consiglio⁽⁴⁾ e dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio⁽⁵⁾.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna sono autorizzate a derogare alle seguenti disposizioni:
- a) articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda il divieto di cui all'allegato III, parte A, punto 10, di tale direttiva;
- b) articolo 5, paragrafo 1, e articolo 13, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, per quanto riguarda i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.2 e 25.3 della direttiva 2000/29/CE.
2. L'autorizzazione a concedere deroghe in conformità del paragrafo 1 si applica esclusivamente:
- a) ai tuberi-seme di patate delle varietà «Atlantic», «Donna», «Kennebec», «Russet Burbank», «Sebago» e «Shepody» originari delle province New Brunswick e Prince Edward Island del Canada (in appresso denominati «tuberi-seme di patate»);
- b) ai tuberi-seme di patate che, oltre ai requisiti fissati dagli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE, soddisfano le condizioni previste agli articoli da 2 a 13;
- c) per le campagne di commercializzazione delle patate dal 1° febbraio 2003 al 31 marzo 2003, dal 1° dicembre 2003 al 31 marzo 2004 e dal 1° dicembre 2004 al 31 marzo 2005.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 45.⁽³⁾ GU L 299 del 20.11.1999, pag. 36.⁽⁴⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.⁽⁵⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

Articolo 2

1. Nelle province Prince Edward Island e New Brunswick i tuberi-seme di patata devono essere stati prodotti in appezzamenti situati in una zona che soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8, a prescindere dal fatto che gli appezzamenti siano coltivati da produttori insediati all'interno o all'esterno della zona stessa.

2. La zona deve essere stata ufficialmente dichiarata esente dal viroide dell'affusolamento del tubero di patata e dal *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (*Clavibacter michiganensis*) dalla Canadian Food Inspection Agency.

3. La zona deve:

- a) essere costituita da appezzamenti appartenenti o affittati da almeno tre diversi produttori di patate; oppure
- b) avere una superficie di almeno 4 km² ed essere circondata interamente da acqua o da terreni in cui nei tre anni precedenti non è stata riscontrata la presenza degli organismi nocivi di cui al paragrafo 2.

4. Tutte le patate prodotte nella zona debbono costituire la prima discendenza diretta di tuberi-seme delle categorie «Pre-Elite», «Elite I», «Elite II», «Elite III» o «Elite IV», prodotte in aziende che siano qualificate per la produzione di tuberi-seme delle categorie «Pre-Elite» o «Elite I» e che siano aziende ufficiali o aziende ufficialmente designate e controllate a tal fine.

5. La superficie utilizzata per la produzione di tuberi-seme di patata che non sono definitivamente certificati come tuberi-seme non deve essere superiore a un quinto della superficie totale indicata per la certificazione.

6. Da controlli annuali sistematici e rappresentativi, comprendenti idonee prove di laboratorio, effettuati in condizioni adeguate almeno nei cinque anni precedenti per l'individuazione della presenza degli organismi nocivi di cui trattasi su tutti i campi di patate situati nella zona e sulle patate in essi raccolte non devono essere emersi risultati positivi né altri elementi che ostino al riconoscimento di dette zone come esenti dalla malattia.

7. Devono essere stati adottati provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura per garantire che:

- a) non possano essere introdotte in tale zona patate originarie di zone del Canada diverse da quelle dichiarate esenti dalla malattia o di paesi in cui è nota la presenza degli organismi nocivi di cui al paragrafo 2;
- b) le patate originarie di tale zona e i contenitori, il materiale di imballaggio, i veicoli e le attrezzature di movimentazione, cernita e preparazione non possano entrare in contatto con patate originarie di zone diverse da quelle dichiarate esenti dalla malattia o con materiali o attrezzature del tipo sopra indicato utilizzati in queste zone.

8. Prima dell'introduzione dei tuberi-seme nella Comunità, la Canadian Food Inspection Agency trasmette alla Commissione un elenco completo delle zone dichiarate indenni, corredato di una relazione tecnica, aggiornata ogni anno, sulle condizioni fitosanitarie della produzione di tuberi-seme nell'anno precedente.

Articolo 3

I tuberi-seme sono ufficialmente certificati dalle competenti autorità canadesi come tuberi-seme di patata rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria «Foundation».

Articolo 4

1. Da ciascuna partita destinata ad essere esportata verso la Comunità sono ufficialmente prelevati campioni di almeno 200 tuberi per ogni partita pari o inferiore a 25 tonnellate.

2. Ciascuna partita è costituita soltanto da tuberi di un'unica varietà e classe, prodotti in un'unica azienda agricola e recanti lo stesso numero di riferimento.

3. I campioni sono esaminati da laboratori ufficiali al fine di individuare l'eventuale presenza del *Clavibacter michiganensis*. Gli esami sono effettuati sui campioni interi, applicando il metodo per l'individuazione e la diagnosi del batterio del marciume della patata in serie di tuberi-seme di patata stabilito nella direttiva 93/85/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 5

I tuberi-seme destinati ad essere esportati verso la Comunità devono essere stati oggetto di provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura intesi a garantire:

- a) che la Canadian Food Inspection Agency sorvegli e controlli direttamente:
 - i) la procedura di campionamento, ossia la raccolta, la marcatura e la sigillatura;
 - ii) il sistema di etichettatura mediante un adeguato controllo delle etichette onde garantire che per ogni partita di tuberi-seme di ciascuna spedizione inviata nella Comunità venga utilizzata un'etichetta numerata, cucita sui sacchi separatamente dalle etichette di certificazione;
 - iii) il codice cromatico corrispondente ad un determinato importatore nello Stato membro d'importazione;
- b) che al momento del carico della nave due sacchi sigillati di patate di ogni partita inviata nella Comunità vengano messi da parte e conservati sotto il controllo della Canadian Food Inspection Agency almeno fin quando saranno disponibili i risultati completi degli esami di cui all'articolo 10;
- c) che le partite siano tenute separate durante tutte le operazioni, compreso il trasporto, almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori di cui all'articolo 7.

⁽¹⁾ GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1.

Articolo 6

1. Il certificato fitosanitario richiesto deve essere compilato separatamente per ciascuna spedizione e soltanto se gli analisti che hanno partecipato agli esami hanno accertato che le prove di cui all'articolo 4 non hanno dato motivo di sospettare o permesso di individuare la presenza del *Clavibacter michiganensis* nella partita e che, in particolare, la prova IF ha dato esito negativo.

2. Nel riquadro «Dichiarazione supplementare» il certificato fitosanitario deve recare le seguenti informazioni:

- a) la conferma del fatto che sono state rispettate le condizioni previste agli articoli 2, 3 e 4;
- b) il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono state prodotte le partite di tuber-eme di patata;
- c) i numeri delle partite di tuber-eme certificate;
- d) il nome della zona di cui all'articolo 2;
- e) il nome dell'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 4; e
- f) il numero di sacchi.

3. Il riquadro «Marchi di riconoscimento» del certificato sanitario deve recare il codice cromatico che corrisponde a un determinato importatore nello Stato membro d'importazione e l'indicazione dell'etichetta numerata utilizzata per ciascuna partita di tuber-eme di ogni singola spedizione.

4. I documenti allegati al suddetto certificato fitosanitario, come sua parte integrante, si riferiscono esattamente al certificato in parola sia per la descrizione, sia per la quantità di prodotto.

Articolo 7

1. Prima di introdurre il prodotto nella Comunità, l'importatore notifica ogni introduzione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili nello Stato membro interessato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE, fornendo le seguenti indicazioni:

- a) la varietà dei tuber-eme di patata;
- b) la quantità;
- c) la data d'importazione dichiarata;
- d) i nomi e gli indirizzi degli impianti degli importatori dei tuber-eme di patata e quelli registrati secondo le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 93/50/CEE della Commissione ⁽¹⁾.

Lo Stato membro interessato trasmette immediatamente tali informazioni e qualsiasi ulteriore modifica alla Commissione.

2. Al momento dell'introduzione l'importatore conferma le informazioni comunicate nella notifica preventiva di cui al paragrafo 1 agli organismi ufficiali responsabili nello Stato membro interessato.

Articolo 8

I tuber-eme di patata possono essere introdotti nella Comunità soltanto se vengono sbarcati nei seguenti porti:

- a) Aveiro;

- b) Lisbona;
- c) Porto;
- d) Genova;
- e) La Spezia;
- f) Livorno;
- g) Napoli;
- h) Ravenna;
- i) Salerno;
- j) Savona.

Articolo 9

Le ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 8, terzo comma, della direttiva 2000/29/CE vengono eseguite dagli organismi ufficiali competenti.

Fatte salve le misure di sorveglianza previste all'articolo 21, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 2000/29/CE, la Commissione stabilisce in quale misura le ispezioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo trattino, della stessa direttiva vengono integrate nel programma di ispezione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 21, paragrafo 5, quinto comma, della direttiva.

I suddetti organismi ufficiali e, se del caso, gli esperti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE controllano gli impianti degli importatori per confermare le informazioni relative alle quantità di patate importate dal Canada, il codice cromatico, le etichette numerate e le destinazioni d'impianto presso le aziende registrate a norma dell'articolo 1 della direttiva 93/50/CEE.

Articolo 10

1. Gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri importatori prelevano un campione di almeno 200 tuber-eme da ciascuna partita non sfusa pari o inferiore a 25 tonnellate destinata ad essere importata a norma della presente decisione, da sottoporre a esame ufficiale per l'accertamento della presenza del *Clavibacter michiganensis* con il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi del *Clavibacter michiganensis* come previsto dalla direttiva 93/85/CEE.

2. Le partite devono essere tenute separate, sotto controllo ufficiale, e non possono essere commercializzate o impiegate finché non sia stato accertato che non è stata sospettata né individuata la presenza del *Clavibacter michiganensis* di cui al paragrafo 1. Il totale delle partite importate non deve eccedere il quantitativo adeguato per gli esami, tenuto conto delle attrezzature disponibili a tale scopo.

3. I campioni di cui al paragrafo 1 sono tenuti a disposizione per ulteriori esami da parte di altri Stati membri. Gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro importatore comunicano alla Commissione, entro il 15 aprile 2003, il 15 aprile 2004 e nuovamente il 15 aprile 2005, le informazioni utili ai fini dell'organizzazione di tali esami e della registrazione dei risultati.

⁽¹⁾ GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22.

Articolo 11

Le patate devono essere piantate esclusivamente in aziende dello Stato membro importatore delle quali è possibile rintracciare nomi e indirizzi. La presente disposizione non si applica nel caso di utilizzatori finali che piantano i tuberi-seme importati o di utilizzatori che vendono unicamente sul mercato locale.

Le patate prodotte con tali tuberi-seme sono imballate ed etichettate in conformità e recano il numero delle aziende elencate secondo le disposizioni della direttiva 93/50/CEE e l'indicazione dell'origine canadese dei tuberi-seme utilizzati. Tali patate possono essere trasportate all'interno degli Stati membri soltanto previa autorizzazione da parte dei suddetti organismi ufficiali responsabili, tenuto conto dei risultati dell'ispezione di cui all'articolo 12.

Articolo 12

In momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l'introduzione, gli organismi ufficiali responsabili ispezionano un'adeguata proporzione delle piante presso le aziende registrate secondo le disposizioni della direttiva 93/50/CEE o presso quelle menzionate all'articolo 11.

Articolo 13

Le patate prodotte con i tuberi-seme introdotti a norma della presente decisione:

- a) non sono certificate come tuberi-seme; e
- b) sono destinate unicamente al consumo.

Articolo 14

Ove si avvalgano della facoltà di concedere deroghe in virtù della presente decisione, gli Stati membri d'importazione ne informano gli altri Stati membri e la Commissione mediante la notifica preventiva di cui all'articolo 7.

Anteriormente al 1° giugno 2003, al 1° giugno 2004 e al 1° giugno 2005 gli Stati membri importatori comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri i quantitativi (partite di

tuberi-seme di patata/spedizioni) importati in base alla presente decisione, allegando una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui all'articolo 10.

Qualora gli Stati membri abbiano effettuato esami ufficiali sui campioni in conformità dell'articolo 10, le relazioni tecniche particolareggiate di tali esami sono trasmesse agli Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1° giugno 2003, al 1° giugno 2004 e al 1° giugno 2005.

Una copia di ciascun certificato fitosanitario viene inviata alla Commissione.

Articolo 15

L'autorizzazione a concedere deroghe in conformità dell'articolo 1 viene revocata anteriormente al 31 marzo 2005 qualora:

- a) le disposizioni previste agli articoli da 2 a 13:
 - i) si rivelino insufficienti ad impedire l'introduzione del *Clavibacter michiganensis* nella Comunità, oppure
 - ii) non siano state rispettate;
- b) emergano elementi ostativi al corretto funzionamento del principio di «zona esente» in Canada.

Articolo 16

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

AVVISO AI LETTORI

Conformemente all'articolo 2, punto 38), del trattato di Nizza che modifica l'articolo 254 del trattato che istituisce la Comunità europea, a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Nizza, il 1° febbraio 2003, la *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sarà denominata *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.